

SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio U.O. 4.2 Pianificazione Territoriale
e Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 21/04/2022

OGGETTO: *Ruolo coattivo per sanzione convenzionale.*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:

- l'articolo 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, relativo alle competenze dei Dirigenti;
- l'articolo 69 dello Statuto Comunale, relativo alle competenze dirigenziali;
- gli articoli nn. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativi alle fasi di impegno e di liquidazione della spesa;
- l'articolo 29 del Regolamento di contabilità relativo alla liquidazione della spesa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.Lgs. 118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art. 3 c. 55 L.24 dicembre 2007, n. 244)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria";
- l'art. 21/bis del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi (R.O.U.S.) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 30.12.2010 e modificato e integrato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2022;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio n. 53 del 31.12.2020, con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Cinzia Rettori l'incarico per la Posizione Organizzativa "Supporto Pianificazione del Territorio" fino al 31.12.2023;

PREMESSO che:

- la Convenzione stipulata in data 25.06.2002, rep. 12578, tra il Comune di Scandicci e le Cooperative attuatrici del comparto P.E.E.P. di Cerbaia, tra le quali la ...omissis..., stabilisce che in caso di alienazione delle unità immobiliari realizzate a prezzo superiore rispetto a quello determinato secondo i criteri nella stessa contenuti (art. 9), sarà applicata al venditore o suoi aventi causa una penalità a favore del Comune da due a cinque volte la differenza fra il prezzo fissato dalla convenzione e quello effettivamente praticato;
- in esito alle verifiche condotte sui contratti di compravendita delle unità immobiliari realizzate dalle Cooperative attuatrici di detto comparto P.E.E.P., è emerso che il prezzo di vendita degli alloggi è stato determinato in violazione della detta disciplina convenzionale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17.12.2013 è stata fissata l'entità della penale da applicare al venditore in caso di accertata violazione del disposto convenzionale relativo alla determinazione del prezzo di tali alloggi, nella misura pari al doppio della differenza fra prezzo calcolato a termini di convenzione e quello effettivamente praticato;
- con provvedimento del 22.05.2014, il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica ha pertanto contestato e irrogato a carico della ...omissis..., a seguito delle verifiche effettuate, la sanzione specificatamente prevista dall'art. 9 della Convenzione - per un importo totale pari ad € 511.906,34 - e ne ha intimato il pagamento entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, costituente altresì messa in mora, specificando, inoltre, le modalità di pagamento della sanzione e precisando che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato l'Amministrazione avrebbe proceduto - ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del R.D. 14.04.1910 n. 639 - alla riscossione coattiva delle somme risultanti dal provvedimento stesso;
- in data 29.07.2014 è pervenuto al Comune il ricorso al T.A.R. (r.g. 1552/2014), promosso dalla ...omissis... avverso il citato provvedimento di ingiunzione di pagamento di sanzione;
- tale ricorso è stato dichiarato perento dal medesimo T.A.R in data 7.10.2020;

PRECISATO che:

- con ordinanza n. 776 del 30.11.2021, in seguito all'estinzione del procedimento giurisdizionale, il Dirigente del Settore Governo del Territorio ha nuovamente ingiunto alla ...omissis... il pagamento della sanzione citata;
- tale ordinanza è stata notificata in data 21.12.2021 dal competente Ufficiale Giudiziario;
- i termini previsti per il pagamento della sanzione risultano compiutamente trascorsi senza che la ...omissis... abbia provveduto al versamento di quanto dovuto;

DATO ATTO che l'entrata relativa alle suddette sanzioni è stata accertata sul Bilancio dell'Ente, con la seguente imputazione:

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie -
TIPOLOGIA 0500 - Rimborsi ed altre Entrate -

CAPITOLO 177000/9 - Concorsi, Rimborsi e Recuperi vari -
CODICE V LIVELLO - 3059999999 -
ACCERTAMENTO n. 1068/2014

RICHIAMATI:

- l'articolo 27 della Legge n. 689/1981, in ragione del quale, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni emesse, lo stesso Ente che ha irrogato la sanzione dovrà procedere alla riscossione delle somme dovute in base ad apposito ruolo secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette;
- il D.P.R. 29.09.1973 n. 602, il D.Lgs. 26.02.1999 n. 46 e il D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 e s.m.i., che prevedono rispettivamente la disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito, il riordino della disciplina di riscossione coattiva mediante ruolo e la competenza alla riscossione coattiva al concessionario di zona;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016, e s.m.i., ove si dispone dal 1 luglio 2017 lo scioglimento delle Società del gruppo Equitalia con attribuzione, dalla medesima data, all'Agenzia delle Entrate, ed in particolare ad "Agenzia delle Entrate - Riscossione", delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, con facoltà per le amministrazioni locali di affidare a tale soggetto le attività di riscossione spontanea o coattiva delle entrate tributarie";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20.06.2017 con la quale l'Amministrazione Comunale, in applicazione della suddetta facoltà, ha provveduto ad affidare la riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente nazionale della riscossione "Agenzia delle entrate - Riscossione";

RITENUTO, pertanto, di iscrivere a ruolo la sanzione convenzionale per l'ammontare di € 511.906,34;

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 15, della L. n. 234 del 30.12.2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", sulle somme iscritte a ruolo deve essere riversata ed acquisita all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1,00%;

PRECISATO che oltre a detto importo della sanzione pari, come detto, a € 511.906,34 , devono essere iscritte a ruolo anche le somme di € 35,97 , per recupero spese di notifica e di € 823,96 , per interessi legali;

DATO ATTO che la somma da iscrivere a ruolo ammonta complessivamente ad € 512.766,27 e che, pertanto, gli oneri di riscossione, commisurati all'1,00% di detta somma, risultano pari ad € 5.127,66;

PRESO ATTO dell'autorizzazione espressa dal Dirigente del Settore 3 Risorse, in data 08.03.2022, all'utilizzo, ai fini della copertura finanziaria della suddetta spesa di € 5.127,66, dello stanziamento allocato al Bilancio del corrente esercizio come segue:

missione 01
programma 0104
capitolo 123010/20 "Aggi e canoni esattoriali"
cod. V livello 1030203999 "Altri aggi di riscossione n.a.c."

DETERMINA

1. Di iscrivere a ruolo coattivo, per le motivazioni espresse in narrativa, la sanzione convenzionale - di importo complessivo pari a € 511.906,34 - irrogata a carico della ...omissis... con ordinanza n. 776 del 30.11.2021, oltre ad € 35,97 , per recupero spese di notifica, e ad € 823,96 , per interessi legali;
2. Di dare atto che il ruolo sopra indicato, individuato al n. 3206/2022, fornitura n. 4657, trova copertura nel bilancio dell'Ente per l'importo di € 511.906,34 con la seguente imputazione:

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie -
TIPOLOGIA 0500 - Rimborsi ed altre Entrate -
CAPITOLO 177000/9 - Concorsi, Rimborsi e Recuperi vari -
CODICE V LIVELLO - 3059999999 -
ACCERTAMENTO n. 1068/2014

3. Di impegnare l'importo di € 5.127,66, quale quota da riversare ed acquisire all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1'% sulle somme complessivamente iscritte a ruolo;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di € 5.127,66 è assicurata - stante l'autorizzazione espressa in tal senso dal Dirigente del Settore 3 Risorse in data 08.03.2022 - con lo stanziamento allocato al Bilancio del corrente esercizio come segue:

missione 01
programma 0104
capitolo 123010/20 "Aggi e canoni esattoriali"
cod. V livello 1030203999 "Altri aggi di riscossione n.a.c."
impegno n. 893/2022

5. Di dare atto che gli interessi, pari ad € 823,96 , e le spese di notifica, pari ad € 35,97 , verranno accertate per cassa dal Servizio Ragioneria al cap. 153000/11 e al cap. 177000/9;
6. Di dare atto che l'obbligazione giuridica si perfezionerà nell'anno 2022 e scadrà entro il 31/12/2022;
- 7 Di trasmettere il presente atto al Settore 3 Risorse;
- 8 Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line - con omissione dei dati soggetti a tutela di riservatezza - per la durata di 15 giorni consecutivi.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Cinzia Rettori

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,

del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate